

giusta delega in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE

Avverso la sentenza n. 1652 della C.A. di Napoli
del 5.11.1987;

Il Cons. Favara svolge la relazione -

La difesa del ricorrente chiede l'astensione - La difesa del Cons. chiede il rigo No. 12. P.M. Dr. ALVARO DE ALVARO ha concluso per il rigo No. 12. Svolgimento del processo

Con citazione notificata il 5.3.1986 la Israel
Portland Cement Worksy (Nescher) ltd. conveniva
la s.p.a. Moccia Irme davanti alla Corte di appel-
lo di Napoli allo scopo di ottenere la delibazio-
ne della sentenza arbitrale emessa il 28.4.1980
da tribunale arbitrale in Atene in forza di clauso-
la compromissoria contenuta in un contratto stipu-
lato tra dette parti; sentenza con la quale la so-
cietà Moccia era stata condannata al pagamento di
una somma di denaro in sede di compensazione par-
ziale dei reciproci crediti commerciali correnti
tra le due società.

La convenuta eccepiva l'inammissibilità della
domanda, con riferimento a precedente sentenza
emessa dalla Corte di appello di Napoli il 29.9.
1984 tra le stesse parti e passata in cosa giudi-
cata, con la quale l'istanza di delibazione era
stata rigettata per la mancanza di prova in ordine
alla competenza giurisdizionale dell'arbitro stra-

niero.

Con la sentenza qui impugnata la Corte di Napoli, rilevato che con la precedente sentenza 29.9.1984 il giudice della deliberazione aveva accertato la mancanza di prova in ordine alla competenza giurisdizionale dell'arbitro straniero, per non avere la Nesher ltd. esibito il contratto contenente la clausola compromissoria, e ritenuto che nel giudizio di deliberazione il riscontro sulla presenza degli elementi richiesti dall'art. 797 C.P.C. (tra i quali è compresa la competenza giurisdizionale) costituisce oggetto di accertamento di merito, dichiarava inammissibile - per precedente giudicato - la domanda proposta.

Osservava in particolare la Corte che i requisiti previsti dall'art. 797 C.P.C. costituiscono condizioni dell'azione avente ad oggetto la deliberazione della sentenza straniera e perciò per l'accoglimento della domanda; non quindi presupposti processuali, la cui mancanza determina inammissibilità della domanda, con preclusione dell'esame di merito e perciò del formarsi del giudicato sulla fondatezza o meno della domanda stessa.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Nesher ltd. in base a unico moti-

vo.

Resiste con controricorso la s.p.a. Moccia.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo, di ricorso, denunciando violazione dell'art. 797 CPC, con riferimento agli art. IV e V della Convenzione di New York 10.6.1958 (resa esecutiva in Italia con L. 19.1.1968 n. 62), si censura la sentenza della Corte di Napoli per avere individuato i caratteri del giudicato nella precedente sentenza resa da quella stessa Corte in data 29.9.1984 nel giudizio intercorso tra le medesime parti per la delibazione della sentenza arbitrale greca 28.4.1980.

Sostiene la ricorrente che la sentenza resa dalla Corte di Napoli in data 29.9.1984 aveva dichiarato inammissibile la domanda di delibazione a causa dell'omesso deposito, da parte della società istante, del contratto contenente la clausola compromissoria in forza della quale la sentenza arbitrale straniera era stata pronunciata; che la mancata produzione del compromesso, da intendersi come presupposto processuale, aveva dato luogo ad una pronuncia in materia di giurisdizione e competenza dell'arbitro straniero e impedito l'accertamento sul merito, con conseguente possibilità di riproporre

la domanda di delibazione in nuovo giudizio, per la mancata formazione del giudicato sull'oggetto della domanda.

Il ricorso non è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 1526 e 4706/1987, 3456/1981), nella disciplina della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, (resa esecutiva in Italia con L. 19 gennaio 1968 n.62), (art. IV coordinato con il successivo art.V), la produzione in giudizio dell'originale, o della copia autentica, della convenzione contenente la clausola compromissoria costituisce presupposto necessario al fine di ottenere la delibazione della pronuncia arbitrale straniera, la cui mancanza - rilevabile anche d'ufficio dal giudice, - è ostativa alla declaratoria di esecutività e dà luogo al rigetto della domanda nel merito, ai sensi dell'art. 797 n.1 C.P.C. -

La mancata dimostrazione cioè della competenza giurisdizionale del giudice (arbitro) straniero, prevista in tale disposizione quale condizione dell'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera, non determina la improcedibilità della domanda per assenza di un presupposto processuale, con possibilità di nuovo

esame nel merito in altro giudizio, bensì la infondatezza della domanda di delibazione, suscettibile di passare in giudicato e di precludere così il riesame della domanda stessa in altro e successivo giudizio nel quale il compromesso venga invece prodotto.

Nè tanto meno può ravvisarsi nella sentenza di rigetto della domanda di delibazione per detta causa una pronuncia di natura processuale attinente alla competenza dell'arbitro straniero, essendo stata tale competenza, come si è ricordato, assunta nel sistema di legge quale condizione attinente al merito della pretesa fatta valere con la domanda di delibazione e concretantesi in una deroga convenzionale di competenza in favore dell'arbitro, a cura della parte interessata, da dimostrarsi al pari di qualsiasi altra convenzione intervenuta tra le parti e posta a base della domanda; domanda che nel giudizio di delibazione, non tende ad un nuovo accertamento sul rapporto sostanziale già dedotto dinanzi al giudice straniero, sebbene alla dichiarazione di efficacia in Italia della sentenza resa da detto giudice, soggetta al riscontro delle condizioni indicate nell'art. 797 C.P.C. e nelle altre norme internazionali vigenti in materia.

Contrariamente perciò a quanto sostiene la ricorrente, la mancata dimostrazione del compromesso non costituisce mera inosservanza dell'onere di deposito di un documento, con effetto puramente processuale.

E pertanto il giudicato intervenuta sulla sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 29.9.1984 (di rigetto per mancata produzione della convenzione contenente la clausola compromissoria sulla prima domanda di delibazione non poteva che condurre all'inammissibilità della nuova domanda, avente il medesimo oggetto, avanzata dalla Nesher Ltd. dinanzi alla stessa Corte di Napoli.

La sentenza impugnata risulta perciò giuridicamente corretta.


Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della ricorrente, che soccombe.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in L. 59.200, = oltre L. 1.500.000 di onorario.

Roma, 11.1.1991


*Il caso est
fascicolo fascian*



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

(Dott. Giuseppe Insiczione)

[Signature]



depositata in Cancelleria

15 DIC. 1991

CANCELLERIA

(Dott. Giuseppe Insiczione)

[Signature]

1091
1101 100.000
4561 <i>2000</i>
TOT. <i>2000</i>

[Handwritten scribble]



WWW.NEWYORKCONVENTION.ORG

15 GEN. 1992

Registrato a Roma il

al N. *1172*

presso *Consorzio*

IL CASSERE P. *[Signature]*
Giunfardo *[Signature]*

IL DIRETTORE
V. N. *[Signature]*